

Regolamento dell'Unione Valdera per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali in attuazione del regolamento UE 2016/679

Art. 1 Oggetto	1
Art. 2 Definizioni	1
Art.3 Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali	2
Art.4 Funzioni e compiti assegnati ai Dirigenti	2
Art. 5 Attività di coordinamento	3
Art. 6 Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)	3
Art. 7: Responsabili del trattamento	3
Art. 8 Violazione dei dati personali	4
Art. 9 Autorizzati al trattamento	4
Art. 10 Formazione del personale	4
Art. 11 - Rinvio	4

Art. 1 Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto misure procedurali e regole di dettaglio ai fini della migliore funzionalità ed efficacia dell'attuazione della normativa in materia di tutela dei dati personali nell'Unione Valdera, e in particolare del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – “Regolamento Generale Protezione Dati” (di seguito denominato “GDPR”) e D.lgs. 196/ 2006 come modificato dal D.lgs. 101/2018 (di seguito denominato “Codice Privacy”). Definisce disposizioni in attuazione del GDPR e del Codice Privacy in merito all'attribuzione di ruoli e competenze, personale autorizzato e compiti previsti.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a. *dato personale*: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile custodita o trattata dall'Unione Valdera; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b. *trattamento*: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute nell'ambito dell'attività dell'Ente con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c. *titolare del trattamento*: l'Unione Valdera nel complesso delle sue articolazioni organizzative;
- d. *responsabile del trattamento*: la persona fisica o giuridica, estranea all'Ente che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;

- e. *violazione dei dati personali*: la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
2. Per i restanti termini utilizzati si fa riferimento alle definizioni contenute nell'art. 4 del Regolamento UE 679/2016

Art. 3 Esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali

1. L'Unione Valdera è il Titolare del trattamento dei dati personali gestiti dalle proprie articolazioni organizzative per lo svolgimento delle relative funzioni istituzionali ed è rappresentata, ai fini previsti dal GDPR, dal Codice Privacy e dalle altre normative vigenti in materia di tutela dei dati personali, dal Presidente *pro tempore*.
2. Ai sensi dell'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) del Codice Privacy e in conformità all'assetto organizzativo dell'Ente, i Dirigenti dell'Ente sono delegati all'esercizio di specifici compiti e funzioni del titolare del trattamento dei dati personali, ciascuno nel rispettivo ambito di competenza e limitatamente a quanto definito all'articolo 4.
3. Il Titolare effettua il trattamento dei dati personali in modo conforme al GDPR, al Codice Privacy e alla normativa vigente, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate, efficaci e proporzionate allo scopo di garantire la sicurezza dei trattamenti, e agevola l'esercizio dei diritti degli interessati adottando apposite procedure e istruzioni. Gli interventi necessari per l'attuazione delle misure tecniche e organizzative adeguate sono considerati nell'ambito degli strumenti della programmazione operativa, previa apposita analisi della situazione in essere, tenuto conto dei costi che comporta il trattamento in relazione a: stato dell'arte, natura dei dati, oggetto, contesto e finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità differenti per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

Art. 4 Funzioni e compiti assegnati ai Dirigenti

1. Ai Dirigenti, nell'ambito delle strutture organizzative cui sono preposti, sono delegati i seguenti compiti e funzioni:
 - a) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal GDPR, dal Codice Privacy e dalla normativa nazionale in capo al Titolare del trattamento, nell'ambito delle competenze e delle attività assegnate all'Unità organizzativa a cui è preposto;
 - b) porre in essere, nel rispetto delle proprie competenze, le misure tecniche e organizzative adeguate, di cui all'art. 3, per garantire e dimostrare che il trattamento dei dati personali è effettuato conformemente alle disposizioni del GDPR, del Codice Privacy e della normativa nazionale, proponendo gli interventi necessari per la loro attuazione;
 - c) definire per conto dell'Ente finalità, mezzi di trattamento e rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi previsti in caso di contitolarità del trattamento ai sensi dell'art. 26 del Regolamento con altri Soggetti, nell'ambito delle competenze e delle attività assegnate alla struttura organizzativa a cui è preposto;
 - d) designare il personale autorizzato al trattamento dei dati personali fornendo loro adeguate istruzioni per il corretto trattamento;
 - e) stipulare per conto dell'Ente gli atti previsti dall'art. 28 paragrafo 3 del Regolamento, per disciplinare il rapporto con i Responsabili del trattamento di cui all'art. 7;
 - f) verificare la corretta predisposizione delle informative, di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, relative ai trattamenti eseguiti dalle strutture organizzative cui sono preposti e curarne il costante aggiornamento;

- g) aggiornare il registro delle attività di trattamento, di cui all'art. 30 del GDPR, con riferimento agli ambiti di competenza cui sono preposti;
- h) effettuare l'analisi del rischio e, quando necessario, la valutazione dell'impatto di cui all'art. 35 del GDPR, avvalendosi della collaborazione del DPO;
- i) adottare misure appropriate al fine di garantire l'esercizio dei diritti di coloro i cui dati personali sono oggetto di trattamento previsti agli articoli da 15 a 22 del Regolamento, evadere le richieste di esercizio dei diritti per i dati di competenza sulla base delle procedure adottate dall'Ente e aggiornare il relativo Registro delle Richieste;
- j) notificare al Garante della protezione dei dati personali le violazioni dei dati personali (data breach) e provvedere alla comunicazione della violazione agli interessati, ai sensi degli articoli 33 e 34 del GDPR, sulla base delle procedure adottate dall'Ente.

Art. 5 Attività di coordinamento

1. I Dirigenti armonizzano le proprie attività consultando il DPO per la definizione delle corrette procedure di trattamento dei dati, stabilendo le modalità di gestione e le forme di responsabilità relative a banche dati condivise da più strutture organizzative.
2. Il Segretario Generale ovvero il Dirigente cui è attribuita la funzione di coordinamento tecnico operativo in base al vigente Statuto svolge funzioni di coordinamento dei Dirigenti, fornendo indicazioni di carattere generale in termini di definizione delle politiche in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine può essere supportato da un soggetto designato quale Referente dell'Ente per il coordinamento delle attività in materia di protezione dei dati personali.
3. Il Segretario Generale o il Dirigente cui è attribuita la funzione di coordinamento tecnico operativo ovvero il Referente dell'Ente per il coordinamento, qualora designato, conserva in formato elettronico il Registro delle attività di trattamento, all'aggiornamento continuo del quale concorrono il DPO e, per i trattamenti di propria competenza, i Dirigenti. Presso il Segretario Generale o Dirigente con funzione di coordinamento tecnico operativo ovvero presso il Referente dell'Ente sono conservati anche i Registri e la documentazione prevista dalle diverse procedure adottate dall'Ente in tema di tutela dei dati personali.

Art. 6 Responsabile della protezione dei dati personali (DPO)

1. L'Unione Valdera, rappresentata dal Presidente pro-tempore, nomina il Responsabile della protezione dei dati (DPO) dell'Ente fra soggetti in possesso dei requisiti previsti dal GDPR e stabilisce la durata dell'incarico;
2. Il DPO assolve ai compiti previsti dall'art. 39 del GDPR e agli eventuali altri compiti affidati dall'Ente;
3. L'Unione Valdera sostiene il DPO nell'esecuzione dei compiti ad esso affidati assicurando autonomia e le risorse necessarie per assolverli come previsto dall'art. 38 del GDPR.

Art. 7 Responsabili del trattamento

1. La funzione di responsabile del trattamento discende da contratto o altro atto giuridico, sottoscritto dal Titolare del trattamento ossia dai Dirigenti che ne esercitano le funzioni, come definito all'art. 4, anche tramite schemi-tipo predisposti dall'ente o dall'autorità di controllo.
2. Il Responsabile del trattamento tratta i dati personali in applicazione di quanto espressamente previsto nel contratto o in altro atto giuridico di cui al comma 1 e ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in ordine a:
 - a) materia disciplinata e durata del trattamento;

- b) natura e le finalità del trattamento;
- c) tipo di dati personali;
- d) categorie di interessati;
- e) obblighi e i diritti del titolare del trattamento;
- f) le misure di sicurezza;
- g) le istruzioni per il corretto trattamento.

Art. 8 Violazione dei dati personali

1. Chiunque all'interno dell'Ente venga a conoscenza di una violazione dei dati personali lo deve segnalare tempestivamente al Dirigente preposto all'Unità organizzativa di appartenenza, che informa il DPO e provvede in conformità alle procedure in materia adottate dall'Ente.

Art. 9 Autorizzati al trattamento

1. Tutto il personale in servizio presso l'Unione Valdera che, per le mansioni affidate, sia necessitato a trattare dati personali è autorizzato al trattamento dei dati in relazione alle competenze attribuite o comunque esercitate presso gli uffici cui è preposto, nel rispetto delle misure e delle istruzioni adottate Dirigenti preposti all'Unità organizzativa di competenza, nonché delle politiche, delle procedure e dei regolamenti operativi adottati dall'Ente.

Art. 10 Formazione del personale

1. I Dirigenti, di concerto con il Segretario Generale ovvero il Dirigente cui è attribuita la funzione di coordinamento tecnico operativo in base al vigente Statuto e tramite gli Uffici preposti alla formazione del personale dell'Ente, assicurano la programmazione e l'organizzazione delle attività formative del personale per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, anche avvalendosi del supporto del DPO.

Art. 11 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato con le presenti disposizioni, si applicano le disposizioni del GDPR, del Codice Privacy e della normativa italiana vigente in materia.